

332.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Presentazione)	19550	ASCARI RACCAGNI	19544
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		BONIFAZI	19545
Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (2244);		VALORI	19539
BONOMI ed altri: Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture (547);		Proposte di legge (Annunzio)	19529
SALVATORE ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sull'indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fini di miglioramento delle strutture (617);		Proposte di legge (Discussione):	
MARRAS ed altri: Norme di attuazione delle direttive della Comunità economica europea (CEE) nn. 159/72, 160/72, 161/72, per le strutture agricole (1991)	19539	BORTOLANI ed altri: Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la contrattazione del prezzo del latte alla produzione (3235);	
PRESIDENTE	19539	BARDELLI ed altri: Norme per la determinazione del prezzo del latte alla produzione (2208)	19529
		PRESIDENTE	19529, 19534, 19535, 19536
		BORTOLANI, <i>Relatore</i>	19529, 19534, 10535, 19536
		LOBIANCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	19531, 19534, 19536
		PEGORARO	19536
		VALENSISE	19538
		ZURLO	19539
		Ministro della difesa (Trasmissione di documento)	19529

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11.

SERRENTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 24 gennaio 1975. (*E approvato*).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

STORCHI ed altri: « Modifica dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante disposizioni sulla istituzione dei comitati consolari di assistenza » (3420);

SANGALLI e VAGHI: « Norme per l'iscrizione dei diplomati in architettura all'albo degli architetti » (3421);

BONOMI ed altri: « Modifiche agli articoli 17 e 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sull'edilizia residenziale pubblica » (3422).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal ministro della difesa.

PRESIDENTE. Il ministro della difesa, con lettera del 27 gennaio 1975, ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, l'autorizzazione concessa a dipendenti di quel Ministero a prestare servizio presso organismi internazionali.

Discussione delle proposte di legge: Bortolani ed altri: Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la contrattazione del prezzo del latte alla produzione (3235); Bardelli ed altri: Norme per la determinazione del prezzo del latte alla produzione (2208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: Bortolani, Cristofori, Micheli Pietro, Stella, Prearo,

Tesini, Andreoni, Cuminetti, Balasso, Baldi, Morini, Schiavon, Traversa, Urso Salvatore, Pisoni, Miroglio, Lindner, Amadeo, Bottari e Castellucci: Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la contrattazione del prezzo del latte alla produzione; Bardelli, Macaluso Emanuele, Esposito, Giannini, Pegoraro, Di Marino, Marras, Bonifazi, Martelli, Scutari, Riga Grazia, Mirate, Valori: Norme per la determinazione del prezzo del latte alla produzione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Bortolani, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BORTOLANI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, le varie provvidenze, assunte dal Governo e dalle regioni a sostegno del settore zootecnico non hanno fino ad oggi determinato mutamenti, significativi o comunque idonei a modificare positivamente la persistente crisi che ha colpito la zootecnia italiana, e la produzione lattiero-casearia in particolare.

Il libero commercio del latte in sede comunitaria e l'insufficienza delle nostre strutture produttive hanno evidenziato ancor più le difficoltà del comparto lattiero-caseario, determinando nel nostro paese una notevole contrazione dei prezzi del latte alla produzione. Ciò ha influito negativamente sugli allevamenti bovini, essendo i comparti latte e allevamento interdipendenti e perciò difficilmente scindibili. Sino al 1971, il nostro patrimonio bovino rimaneva pressoché inalterato — da 8,3 milioni di capi nel 1951 a 8,7 milioni nel 1971 —, mentre la produzione del latte a qualsiasi uso destinato saliva per lo stesso periodo da 55 a 90 milioni di quintali.

Nel 1972 la produzione del latte bovino si è invece ridotta di circa il 7 per cento, mentre, nello stesso tempo, si registrava una dilatazione della domanda interna dei prodotti derivati dal latte, con un conseguente ricorso alle importazioni per 300 miliardi di lire.

Nel 1973 abbiamo importato 4,2 milioni di quintali di carne bovina, 900 mila quintali in più rispetto al 1972. Di fronte all'abbondante disponibilità di carne e latte reperita

all'estero, gli allevatori italiani si sono visti costretti a procedere negli ultimi due anni alla macellazione di oltre 400 mila vacche.

E d'altra parte, nel 1974, mentre si è verificata una lieve diminuzione dei consumi così come degli acquisti di carne bovina nell'area comunitaria e nei paesi terzi, per quanto concerne il latte si è registrata, invece, una importazione di oltre 4 milioni di quintali, per una spesa di circa 60 miliardi.

Il comparto zootecnico per l'agricoltura italiana rappresenta un elemento determinante agli effetti dei risultati economici dell'impresa agraria. Le contrattazioni per la vendita del latte, nella stragrande maggioranza, avvengono ancora in via bilaterale, tra il produttore singolo e l'impresa industriale.

Di conseguenza, al fine di salvaguardare il nostro patrimonio zootecnico, si rende indispensabile l'adozione di misure legislative, che richiamino l'attenzione dei produttori sull'inderogabile necessità di incentivare l'associazionismo, per conseguire un forte potere contrattuale e provvedere alle vendite del latte e degli altri prodotti zootecnici per il tramite delle associazioni.

Lo scopo evidente delle proposte di legge nn. 3235 e 2208 è quello di realizzare per il latte e per gli altri prodotti zootecnici, prezzi alla produzione equamente remunerativi, rimanendo nello spirito delle norme comunitarie. Il loro testo è stato rielaborato e unificato in vari incontri nel Comitato ristretto della Commissione agricoltura, ove si è riscontrato un ampio accordo sul merito. Si deve anche osservare, a questo punto, che si è avuta valida collaborazione da parte delle organizzazioni professionali agricole. Nello stesso tempo, va sottolineato che l'iniziativa trova la sua giustificazione nell'importanza che essa verrà ad assumere per la tutela della produzione, in un settore particolarmente complesso, e nell'esigenza di facilitare la formazione di organismi associativi, la cui presenza è essenziale per un'equa difesa del prodotto nella sempre più difficile competizione di mercato. Anche i consumatori italiani verranno ad esserne favoriti.

Le regioni avranno un compito preminente per l'applicazione della proposta in oggetto ed interverranno con propri strumenti legislativi, atti non solo ad assicurare un buon funzionamento delle associazioni, ma anche a conseguire il raggiungimento delle finalità indicate.

La proposta in esame si compendia in 14 articoli.

L'articolo 1 definisce gli scopi della legge, che si identificano nel rilancio della produzione zootecnica e nel conseguimento di giusti redditi alle aziende agricole ed in particolare un equo prezzo di vendita del latte alla produzione.

In base all'articolo 2 le regioni dovranno stabilire i requisiti necessari per la costituzione delle associazioni dei produttori zootecnici; mentre l'articolo 3 prevede la costituzione di un comitato economico regionale tra le associazioni, con lo scopo di provvedere, assistito dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, alle operazioni contrattuali.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 rispettivamente individuano, agli effetti della legge, i produttori agricoli suscettibili di entrare a far parte delle associazioni; l'accertamento, da parte delle regioni, dei requisiti nei confronti delle associazioni; gli obblighi che si assumono gli aderenti alle associazioni medesime; la previsione delle spese di funzionamento stabilite dall'assemblea, con la possibilità di ottenere contributi di avviamento da parte delle regioni e della CEE.

Gli articoli 8, 9 e 10 prevedono norme e criteri per la determinazione del prezzo base del latte alla produzione e le percentuali di maggiorazione.

L'articolo 11 dà la potestà alla regione di promuovere l'incontro del comitato economico con le altre parti contraenti allo scopo di favorire la contrattazione.

L'articolo 12 stabilisce, qualora non si addivenga ad un accordo tra le parti, la costituzione di una apposita commissione presieduta dall'assessore regionale, la quale provvederà a determinare — secondo i criteri della presente legge — il prezzo del latte alla produzione. La decisione della commissione è presa a maggioranza dei voti ed è vincolante tra le parti, dopo la pubblicazione sul bollettino delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 13, quale norma transitoria, assegna agli assessori regionali all'agricoltura il compito di convocare le parti contraenti, fino a quando non opereranno le associazioni dianzi specificate. L'articolo 14 stabilisce la data di entrata in vigore della legge in discussione, che coincide con il giorno stesso della sua pubblicazione.

Con queste sintetiche motivazioni, che non hanno certamente avuto lo scopo di esaurire la complessa problematica connessa alla ma-

teria oggetto del provvedimento, ma solo di illustrarne gli aspetti più significativi ed essenziali, invito gli onorevoli colleghi a voler esprimere voto favorevole. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bortolani ed altri e Bardelli ed altri, in materia di determinazione del prezzo del latte alla produzione, hanno affrontato uno dei temi di maggior rilievo del settore agricolo. È stato giustamente rilevato che il problema incide sui redditi di una grande massa di operatori, piccoli e medi, che dalla produzione del latte traggono i mezzi necessari per il conseguimento di una equilibrata gestione aziendale.

Evidenti sono le implicazioni sulla stessa produzione zootecnica, per tanti aspetti legata alla stabilità e allo sviluppo del settore del latte, mentre ulteriori riflessi negativi investono la nostra bilancia agricolo-alimentare, sempre più aggravata dal dilatarsi delle importazioni. Il Governo, sempre sensibile alle esigenze del mondo agricolo, ha manifestato pronta adesione ad iniziative dirette a tutelare un così importante comparto ed anzi, con la sua presenza e la sua partecipazione ai necessari lavori di approfondimento, svoltisi in sede di comitato ristretto della Commissione agricoltura, ha contribuito alla formulazione di un testo legislativo di cui condivide finalità e strumenti, pur rendendosi necessarie alcune integrazioni del testo medesimo per quanto attiene ai criteri che dovranno presiedere alla fissazione dei livelli dei prezzi.

In questa prospettiva, il Governo ritiene opportuno suggerire un emendamento all'articolo 8 diretto a prendere in considerazione — per la determinazione del prezzo del latte — in aggiunta ad altri indici, anche le variazioni di prezzo dei prodotti derivati, il cui prezzo di vendita deve necessariamente remunerare i trasformatori (con riferimento alle cooperative agricole), delle somme spese per l'acquisto della materia prima. Infatti, ove di tale aspetto non si tenesse conto, si potrebbe determinare una situazione tale da rendere non economica la fissazione di un determinato livello di prezzo per le diverse utilizzazioni del prodotto. In definitiva, la conseguenza sa-

rebbe il mancato ritiro del prodotto e quindi la norma ne risulterebbe vanificata.

Correlativamente, nel primo comma dell'articolo 9, va fatto riferimento alla dinamica dei costi di produzione del latte e dei prodotti derivati: non può sottacersi che, in assenza dei predetti riferimenti, il provvedimento potrebbe risultare in contrasto con lo spirito e le norme del trattato di Roma e con i regolamenti comunitari.

Altra modifica e integrazione del testo della Commissione riguarda l'ambito operativo delle contrattazioni e delle determinazioni in materia di prezzo. È chiaro che la determinazione del prezzo interessa « zone di produzione » che possono anche investire territori appartenenti a più regioni.

Ed infatti l'articolo 12, per il caso dell'intervento della commissione ivi prevista, stabilisce che, qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più regioni, sia competente la commissione della regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione. È chiara per altro la necessità di prevedere un'analoga disposizione nel precedente articolo 11, ove si conferisce alle singole regioni il compito di promuovere i necessari incontri per la contrattazione. Conseguentemente, dovrà integrarsi lo stesso articolo 11 con una norma che stabilisca che, qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più regioni, la promozione dell'incontro per la contrattazione sia demandata alla regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione. Per altro, colmate le anzidette carenze del testo della Commissione, può dirsi che l'impostazione della normativa in esame presenti obiettivi requisiti di chiarezza e di validità, si da meritare la piena e sollecita approvazione da parte del Parlamento.

Il provvedimento si ispira all'esigenza di favorire l'associazionismo dei produttori zootecnici, nell'ambito di zone omogenee di produzione, allo scopo soprattutto di conferire ad essi un maggiore potere contrattuale: è questa la prima, più consistente e più democratica forma di difesa della produzione, che non potrà non dare concreti ed obiettivi risultati ai fini specifici del conseguimento, da parte degli operatori agricoli, di più adeguati livelli di reddito; e ciò attraverso la costituzione di organismi caratterizzati dalla massima democraticità e rappresentatività.

Lo strumento pratico per realizzare tali fini è costituito dalla contrattazione, che è

anch'essa il modo più razionale e più sicuro per pervenire a risultati il più possibile rispondenti alla valutazione dei molteplici interessi. Ai fini della contrattazione è prevista la costituzione, in ogni regione, di un comitato economico di cui fanno parte i rappresentanti delle associazioni, assistito dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole.

La legge fa leva, per la sua concreta applicazione, sul diretto intervento delle regioni, sia nella fase di promozione della vera e propria contrattazione, sia in quella decisoria conseguente al mancato accordo. Disposizioni transitorie disciplinano per altro la materia fin quando non saranno operanti le associazioni previste dalla legge.

Il provvedimento costituisce uno strumento efficiente ed agile per la realizzazione di una doverosa tutela dei produttori zootecnici, nel rispetto formale e sostanziale dei principi costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme comunitarie. Ma, a parte gli aspetti economici, pur degni della massima considerazione, esso, con la incentivazione dell'associazionismo, realizza fini di democrazia e di libertà che sono indubbiamente gli obiettivi fondamentali da perseguire. In tal senso, travalicando gli aspetti contingenti, sempre connessi ad un intervento di natura economica, si pone come normativa di fondamentale interesse e rilievo per il rafforzamento dello Stato democratico. Ecco perché ne auspichiamo una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo della Commissione. Si dia lettura degli articoli da 1 a 7 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

SERRENTINO, Segretario, legge:

ART. 1.

Allo scopo di favorire lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole singole e associate, il prezzo di vendita del latte alla produzione di provenienza bovina e di ogni altra specie animale, a qualsiasi uso destinato, è determinato secondo i criteri previsti dalla presente legge, nel rispetto e in armonia con le norme comunitarie e la programmazione nazionale e regionale.

(E approvato).

ART. 2.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, le regioni stabiliranno con proprie leggi, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i requisiti per la costituzione di associazioni di produttori zootecnici.

Le associazioni, costituite su iniziativa di produttori agricoli, devono avere i seguenti requisiti:

1) avere quali soci produttori agricoli singoli o associati e loro cooperative;

2) essere aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dallo statuto e garantire, comunque, negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze;

3) essere disciplinate da norme statutarie che prevedano in particolare:

a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolanti per i produttori associati e l'obbligo per gli stessi produttori di provvedere alla vendita del latte per il tramite dell'associazione secondo le modalità stabilite in conformità delle disposizioni statutarie;

b) la propaganda e la promozione di studi e di ricerche utili al miglioramento e alla valorizzazione del prodotto, nonché di iniziative dirette ad incrementarne la produzione, il consumo e ad agevolarne la vendita;

c) una dimensione organizzativa ed economica che, avuto riguardo al numero degli associati, al volume della produzione e all'attitudine dell'organismo associativo a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona, sia tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato nella zona in cui gli associati svolgono la loro attività.

Gli statuti devono prevedere il voto *pro capite* e il voto proporzionale al numero dei soci per le cooperative. Essi possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelle in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, sempreché i produttori medesimi non facciano già parte di altre associazioni previste dalla presente legge.

Le cooperative anche di trasformazione e i loro consorzi aventi i requisiti predetti possono essere riconosciute come associazioni dei produttori.

Le associazioni possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a più ampia base territoriale, per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo e per il necessario coordinamento, garantendo negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per la contrattazione prevista dalla presente legge è costituito in ogni regione un comitato economico, di cui fanno parte i rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5, primo e terzo comma. Ai soli fini del coordinamento interno dei propri lavori il comitato nomina nel proprio seno un segretario.

Il comitato economico è assistito dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali provvedono a designare ciascuna un proprio rappresentante.

La regione promuove, nel più breve tempo possibile, l'insediamento del comitato, di cui al comma precedente, che dura in carica tre anni.

La regione provvede, altresì, entro trenta giorni dalla scadenza, agli adempimenti necessari al rinnovo di detto comitato.

(*È approvato*).

ART. 4.

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori singoli o associati proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratori, i mezzadri, i coloni parziari ed in genere coloro che, a qualsiasi titolo, siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata ed abbiano la disponibilità del relativo prodotto.

(*È approvato*).

ART. 5.

L'accertamento dei requisiti delle associazioni è effettuato dalle regioni entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle associazioni.

Il provvedimento della regione che accerta o nega l'esistenza dei requisiti deve essere motivato e può essere impugnato dinanzi al tribunale amministrativo regionale, nel termine di trenta giorni.

Qualora l'associazione operi nel territorio di più regioni, il riconoscimento è effettuato separatamente da ciascuna regione interessata, alla quale deve essere presentata separata istanza.

(*È approvato*).

ART. 6.

Gli aderenti alle associazioni assumono l'obbligo:

1) di effettuare la vendita del latte unicamente per il tramite delle associazioni stesse;

2) di dare adempimento alle disposizioni legalmente adottate dall'associazione a norma dello statuto;

3) di corrispondere i contributi dovuti all'associazione;

4) di astenersi da ogni attività in contrasto con quella dell'associazione;

5) di sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabiliti dall'associazione.

Le deliberazioni che impegnino i produttori associati per un periodo superiore ad un anno, relative agli investimenti in impianti ed attrezzature, sono di spettanza dell'assemblea.

(*È approvato*).

ART. 7.

Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio della loro attività le associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annualmente dall'assemblea, con deliberazione sottoposta all'approvazione dell'assessore o degli assessori regionali competenti.

Alle associazioni di cui alla presente legge le regioni possono concedere, in rapporto alla produzione venduta e al numero dei soci, con gradualità decrescente, per un periodo non superiore a cinque anni, contributi per le spese di avviamento occorrenti per il funzionamento delle associazioni stesse.

Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla CEE.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 8.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Il prezzo di vendita del latte alla produzione, a qualunque uso destinato, sarà deter-

minato, tenuto conto della particolare situazione del settore, secondo i seguenti criteri:

a) fissazione di un prezzo base determinato ai sensi del successivo articolo 9;

b) maggiorazione percentuale riferita alle qualità del latte e anche alle condizioni igienico-sanitarie del bestiame, ai sensi del successivo articolo 10 ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) considerazione delle variazioni intervenute nei prezzi dei prodotti derivati dal latte, ai sensi del successivo articolo 10-bis. 8. 1.

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di svolgerlo.

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Lo considero svolto nel corso del mio intervento, come gli altri emendamenti presentati dal Governo, ai successivi articoli.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 8?

BORTOLANI, Relatore. La Commissione è contraria perché l'emendamento non fa altro che mantenere l'attuale meccanismo di determinazione del prezzo del latte, mentre la proposta di legge si prefigge di cambiarne decisamente l'impostazione.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, mantiene l'emendamento del Governo 8. 1, non accettato dalla Commissione?

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo ha presentato questo emendamento con l'intenzione di tutelare i soci delle cooperative agricole di trasformazione. In ogni modo il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 8. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

SERRENTINO, Segretario, legge:

« Il prezzo di cui alla lettera a) del precedente articolo 8 è determinato, per le singole zone di produzione, per ciascuna annata agraria, attraverso la contrattazione collettiva con la partecipazione di tutte le parti interessate e con riferimento alla dinamica dei costi di produzione del latte.

A tal proposito è stabilita la revisione semestrale riferita al prezzo degli alimenti del bestiame e al costo del lavoro ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, primo comma, dopo le parole: con riferimento alla dinamica dei costi di produzione del latte, aggiungere le seguenti: e dei prodotti derivati.

9. 1.

Questo emendamento deve intendersi precluso a seguito della reiezione del precedente emendamento del Governo all'articolo 8.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

SERRENTINO, Segretario, legge:

« La maggiorazione di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 è riferita ad aumenti percentuali del prezzo base a seconda delle diverse destinazioni del latte, tenuto conto:

a) del contenuto in grasso e proteine;

b) del valore batteriologico;

c) delle condizioni igienico-sanitarie del bestiame;

d) della refrigerazione del latte alla stalla.

Le regioni indicano le associazioni, gli istituti e i laboratori presso i quali espletare le analisi per la definizione delle caratteristiche del latte, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, sentito il parere delle parti contraenti e, fino alla loro costituzione, delle organizzazioni di cui all'articolo 13, determinano con proprie leggi, fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali:

1) le percentuali di maggiorazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma, percentuali che possono essere variate annualmente con provvedimenti delle regioni stesse, sentito il parere delle parti sopraindicate;

2) le norme tecniche per la valutazione e i controlli del contenuto in grasso e in proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle condizioni sanitarie del bestiame in modo da fornire ogni garanzia alle parti interessate ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 10-bis:

« Le variazioni dei prezzi dei prodotti derivati, di cui alla lettera c) del precedente articolo 8, sono rilevate con riferimento all'annata precedente, secondo criteri determinati di accordo tra le parti interessate o, in mancanza di accordo, dalla Commissione di cui al successivo articolo 12 ».

10. 01.

Questo articolo aggiuntivo deve intendersi precluso a seguito della reiezione del precedente emendamento del Governo all'articolo 8.

Si dia lettura dell'articolo 11.

SERRENTINO, Segretario, legge:

« Qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto, la regione promuove su richiesta di una delle parti, immediatamente e comunque due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, l'incontro del comitato economico, di cui al precedente articolo 3, degli industriali del settore e delle centrali del latte, allo scopo di favorire la contrattazione per la determinazione del prezzo di vendita del latte di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10.

Il comitato partecipa all'incontro con l'intervento dei suoi componenti.

L'accordo intervenuto tra le parti è pubblicato a cura del comitato sul bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano ed è vincolante per le parti contraenti ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla fine del primo comma dell'articolo 11 aggiungere le parole: « e 10-bis ».

11. 1.

All'articolo 11 aggiungere il seguente comma:

« qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più re-

gioni, l'incontro per la contrattazione è promosso dalla regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona ».

11. 2.

L'emendamento 11.1 deve intendersi precluso a seguito delle reiezioni del precedente emendamento del Governo all'articolo 8.

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento 11. 2 ?

BORTOLANI, Relatore. Favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 11. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione, modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

SERRENTINO, Segretario, legge:

« Qualora non intervenga tra le parti l'accordo di cui all'articolo 11 entro trenta giorni dall'inizio dell'annata agraria, il prezzo del latte alla produzione è determinato, secondo i criteri fissati dalla presente legge, da una commissione così composta:

1) l'assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato con funzioni di presidente;

2) 5 rappresentanti dei produttori del latte, di cui 4 in rappresentanza dei coltivatori diretti, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale tramite le rispettive sezioni regionali;

3) 2 rappresentanti delle cooperative lattiero-casearie, designati dalle organizzazioni cooperativistiche nazionali riconosciute;

4) 4 rappresentanti delle industrie di trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al precedente numero 2);

5) un rappresentante delle centrali del latte, designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale;

6) due esperti in materia lattiero-casearia, designati uno dalle organizzazioni di cui al precedente numero 2) ed uno da quelle di cui ai numeri 4) e 5).

Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più re-

gioni è competente la commissione della regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona.

La commissione è nominata con decreto del presidente della regione entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annata agraria e deve assumere le proprie determinazioni entro trenta giorni da quello in cui è stata formalmente investita dalla questione.

La decisione della commissione è presa a maggioranza dei voti ed è vincolante tra le parti immediatamente dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.

La commissione ha sede presso la Camera di commercio del capoluogo di regione, dove viene convocata dal presidente della commissione stessa ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 13.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Fino a quando non operano le associazioni previste dalla presente legge, e comunque non oltre le due campagne lattiero-casearie successive alla entrata in vigore della legge medesima, gli assessori regionali dell'agricoltura convocano, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui all'articolo 8, almeno tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria e per la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti di tutte le organizzazioni professionali dei produttori agricoli, delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte.

Qualora non intervenga tra le parti un accordo si applica l'articolo 12 ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: di tutte le organizzazioni professionali dei produttori agricoli, *con le seguenti:* delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

13. 1.

Al primo comma, dopo le parole: all'articolo 8, *aggiungere le seguenti:* 9 e 10.

13. 2.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli.

BORTOLANI, *Relatore*. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 13. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 13. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione, modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sul complesso delle proposte di legge. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pegoraro. Ne ha facoltà.

PEGORARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, soltanto brevi considerazioni per motivare il voto favorevole del gruppo comunista alla proposta di legge ora in approvazione che trae origine da due proposte distinte, la prima, recante il n. 2208, di parte comunista, della quale è primo firmatario il collega Bardelli, la seconda, portante il n. 3235, di parte democristiana, della quale è primo firmatario l'onorevole Bortolani.

Penso innanzitutto che non debba sfuggire ai colleghi l'importanza di questo primo risultato, cioè il testo unificato che la Camera è chiamata a votare. Ci sembra questo metodo più giusto ed utile per poter utilizzare tutti i contributi e, proprio in questo senso, aggiungo che i commissari

comunisti hanno portato al dibattito il contributo della loro esperienza e del loro impegno politico.

Sul contenuto della proposta, l'aspetto più rilevante ci sembra la volontà di valorizzare la funzione che le organizzazioni dei produttori devono avere per l'adeguamento delle strutture di commercializzazione del prodotto nel quadro della riforma dell'agricoltura. Si tende ad ampliare le esperienze che ci vengono dal settore della bieticoltura e della frutticoltura e allo stesso tempo indicare la strada per lo sviluppo delle associazioni dei produttori anche nei restanti comparti produttivi.

È un dato oramai generalmente accolto che il prezzo del latte alla produzione ha sempre avuto ed ha tuttora una funzione trainante per l'intero settore zootecnico, così come del resto ha sottolineato anche il relatore. Infatti la grave crisi del 1968-1969, quando il prezzo del latte alla stalla era sceso addirittura a 40-45 lire al litro, ha segnato un arretramento complessivo della nostra zootecnia; dopo quella data, nel 1971-1972, l'aumento del prezzo del latte ha segnato una ripresa, sia pure modesta, del settore zootecnico, facendo aumentare sia il numero delle vacche sia la produzione per vacca.

Tuttavia, la drastica diminuzione del prezzo del latte alla produzione degli ultimi mesi del 1973, accompagnata dalla riduzione del prezzo della carne, ha determinato una situazione tale che a definirla pesante è dir poco. Siamo arrivati al limite di rottura: molti allevatori hanno chiuso definitivamente le stalle. In tre anni sono stati macellati 2 milioni e mezzo di capi di bestiame e nel solo 1973 i capi macellati sono stati 900 mila, con mezzo milione di fattrici (il che ha provocato perdita potenziale di 400 mila vitelli). Gli aumenti del prezzo del latte e della carne verificatisi nel 1974 non hanno risolto il problema, anche perché i prezzi di questi prodotti non sono ancora remunerativi del lavoro e dei capitali, soprattutto in conseguenza del fatto che vi sono stati smisurati aumenti dei costi di produzione e, in modo particolare, quello dei mangimi.

Si, stanno, onorevoli colleghi, distruggendo degli allevamenti che sono costati enormi sacrifici e rappresentano un vanto degli allevatori italiani. Ciò avviene mentre abbiamo urgente bisogno di ridurre il deficit della nostra bilancia agricolo-alimen-

tare che anche per il 1974 è stato elevatissimo.

Alcune cause di questa situazione sono antiche, altre di data più recente e comunque molteplici. Non è questo il momento per una compiuta analisi della loro origine e delle responsabilità che, del resto, sono ben note e non possono non essere addebitate alla politica dei Governi che fin qui si sono succeduti.

Nel predisporre misure di difesa e di potenziamento della nostra zootecnia, quali sono quelle contenute nella proposta di legge in approvazione, dobbiamo tener conto che la nostra zootecnia produce in una situazione di alti costi e ciò per molteplici cause: essa affronta, in particolare, condizioni sfavorevoli di partenza. Anche senza condividere ciò che, molte volte assai superficialmente, viene detto a questo proposito, è evidente che ci troviamo in presenza di sfavorevoli distribuzioni di piogge, di una insufficiente irrigazione; di alti prezzi dei cereali foraggeri e dei mezzi tecnici in generale. Vi sono pure fattori strutturali sfavorevoli: modesta consistenza delle stalle; ambienti igienico-sanitari non adeguati, industria lattiero-casearia a carattere speculativo, mancanza di un potere contrattuale sul mercato da parte di larghe fasce di produttori.

In questa situazione si registrano prezzi non remunerativi per i prodotti zootecnici anche se, rispetto agli altri paesi della CEE, da noi si hanno, alla stalla, prezzi del latte tra i più alti della Comunità. È pertanto necessario ed urgente prendere tutta una serie di misure per liberare la nostra zootecnia da quelle condizioni di inferiorità, dal punto di vista produttivo, che abbiamo ricordato; ma è anche necessario dare ai produttori quel potere contrattuale che finora non hanno mai avuto a causa di insufficienze organizzative aggravate dal fatto che ci troviamo in presenza di un prodotto estremamente deperibile e che va collocato in tempi brevi.

I capisaldi della legge, che del resto sono già stati illustrati dal relatore, possono essere sommariamente così riassunti: in primo luogo si stabilisce un unico sistema di valutazione del latte alla produzione, indipendentemente dall'uso al quale viene destinato (trasformazione o consumo diretto). Il prezzo di vendita alla produzione comprenderà un prezzo base e una maggiorazione percentuale riferita alle qualità del latte oltre che alle condizioni igienico-sanitarie del bestiame. Il prezzo sarà inoltre il risultato di una trattativa che avrà luogo tra un comitato economico

composto dai rappresentanti delle associazioni dei produttori zootecnici, assistiti dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, e gli industriali del settore e le centrali del latte. Alle regioni è demandato il compito di stabilire con proprie leggi i requisiti delle associazioni di produttori zootecnici che dovranno far parte del comitato economico; esse avranno inoltre la possibilità di concedere contributi per le spese di avviamento delle associazioni stesse. Alle regioni sono infine affidati anche compiti importantissimi in materia di determinazione del prezzo del latte alla produzione qualora non intervenga accordo tra le parti e finché non opereranno le associazioni dei produttori.

Onorevoli colleghi, ci rendiamo ben conto, e l'abbiamo già detto in precedenza, che questa normativa non è sufficiente per risolvere i problemi della nostra zootecnia. Sono necessari finanziamenti straordinari da destinare con precedenza assoluta agli allevatori coltivatori diretti e alle cooperative che rappresentano i pilastri della zootecnia italiana. Non di meno, questa legge è molto attesa dai produttori, perché ogni passo che si compie verso la fissazione di un equo prezzo del latte rappresenta un passo in avanti verso il rilancio del settore.

Diamo pertanto voto favorevole, con l'impegno di proseguire l'azione per ottenere subito gli altri interventi indispensabili (non ultimo il pagamento immediato di quei contributi per l'allevamento e l'ingrasso previsti da una legge nazionale e dalle leggi regionali, finora inoperanti per le restrizioni imposte dal Ministero del tesoro) che la situazione richiede allo scopo di restituire fiducia agli allevatori e contribuire, con il rilancio della zootecnia, a far uscire il paese dall'attuale grave situazione economica. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale esprime il suo voto favorevole alla proposta di legge in esame per ragioni di merito e di procedura. Le ragioni di merito sono da ricercarsi nella rispondenza della proposta di legge in esame ad un'esigenza sentita ed indifferibile, quella di avvicinare alla produzione i mercati di consumo, in modo che questi ultimi ne possano benefi-

ciare e ne possa beneficiare, nel contempo, e soprattutto, il mondo della produzione agricola. Le ragioni di procedura che confortano il nostro voto favorevole al provvedimento in esame risiedono nel fatto che con soddisfazione constatiamo che il tempo ci dà ragione; che pure a distanza di anni, cioè, dopo tante epurazioni, dopo tanti anatemi nei confronti di un determinato modo di gestire la politica agricola, si è finalmente sulla strada giusta, si è sulla strada che era stata una volta percorsa.

Le associazioni di produttori di cui parla la proposta di legge sono cose note al nostro ordinamento, sono cose che purtroppo erano state, a suo tempo, abolite, epurate, eliminate dallo stesso ordinamento, perché si riteneva che fossero troppo inquinate da precedenti di carattere politico che si giudicavano, a loro volta, assolutamente inaccettabili, ma che erano, viceversa, efficienti per la costruzione delle fortune degli addetti al settore agricolo.

Mi riferisco agli enti economici in agricoltura, che tutti ricordiamo, della cui abolizione tutti, nel mondo agricolo, hanno sofferto. Ed ancora, mi riferisco agli ammassi obbligatori, ai consorzi obbligatori. Per quanti anni ci siamo battuti affinché il consorzio obbligatorio potesse riprendere la sua attività, potesse continuare a tutelare le fortune dei bergamotticoltori della provincia di Reggio Calabria! Oggi vediamo con piacere che, finalmente, torna a farsi strada una certa soluzione.

STELLA. Sono tempi diversi!

VALENSISE. Che vuol dire, sono tempi diversi? Le realtà e le esigenze degli agricoltori sono sempre le stesse. Sono state tradite per tanti anni ed oggi vediamo che, finalmente, uomini di buona volontà della maggioranza si pongono sulla strada giusta. Vediamo, dunque, qualcosa che con piacere dobbiamo registrare; vediamo, cioè, che si dà nuovamente voce alle categorie interessate, ai protagonisti della produzione; si ridà, quindi, la possibilità a questi ultimi di intervenire per tutelare se stessi, di intervenire per incidere sul mercato. Queste cose le abbiamo chiamate, le chiamiamo, principi di carattere corporativo, il che non vuol dire settorialità, bensì visione organica delle cose dell'economia; il che vuol dire far decidere del proprio destino coloro i quali sono i più competenti, perché sono i promotori e i primi destinatari dei fatti economici cui danno luogo. Quindi, registriamo con estremo compiacimento que-

sto ritorno al buon senso, espresso da uomini della maggioranza, così come registriamo con divertita curiosità l'adesione ai principi corporativi che viene dal partito comunista il quale è, evidentemente, costretto a rendersi conto che nelle campagne non ci si può muovere soltanto sulla base di vecchie, desuete impostazioni di carattere classista. Il partito comunista evidentemente capisce che, se vuole tentare di far breccia nelle campagne, deve prendere atto della esistenza delle categorie e della importanza che le stesse hanno nella determinazione dell'insieme dei fatti economici connessi alla vita dei campi.

A nostro avviso, quindi, la proposta di legge è positiva. Un auspicio ci sia, per altro, consentito di formulare, quell'auspicio che già altre volte abbiamo avuto modo di fare: che quello che si è proposto, opportunamente, per favorire lo sviluppo della produzione zootecnica e per garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole, singole ed associate, possa essere fatto — e noi prenderemo iniziative in proposito, come è già accaduto — per lo sviluppo della produzione agrumicola o della produzione relativa ad altri settori e comparti dell'agricoltura. Abbiamo il dramma degli agrumicoltori meridionali. Se questi ultimi avessero tali possibilità associative e potessero « coammassare » i loro prodotti per determinarne il prezzo, aumenterebbero la propria capacità contrattuale e potrebbero positivamente incidere sul mercato, potrebbero positivamente operare in favore anche dei consumatori. Quindi, il voto del gruppo MSI-destra nazionale è favorevole alla proposta di legge in esame, che segna — come registriamo con vigore — un ritorno del buon senso, segna un timido accenno di restituzione alle categorie del loro potere di intervento nei fatti dell'economia in generale e dell'economia agricola in particolare; segna, in definitiva — lasciatecelo dire — una vittoria di quella visione organica delle cose dell'economia nella quale i diversi interessi siano temperati, che noi abbiamo chiamato e chiamiamo visione corporativa dell'economia: un principio ed una visione che, a nostro avviso, possono e devono estendersi, al di sopra e contro qualsiasi mito velenoso e distruttivo di carattere classista, a tutti i settori della economia nazionale. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zurlo. Ne ha facoltà.

ZURLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento per dichiarazione di voto sarà brevissimo, perché non desidero ritardare il rapido *iter* della proposta di legge al nostro esame. Desidero soltanto annunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana al provvedimento in esame, che a nostro parere rappresenta un incentivo all'associazione in agricoltura, aumenta il potere contrattuale dei coltivatori e speriamo possa servire anche come indicazione per ulteriori provvedimenti che, sullo stesso piano, favoriscano l'associazionismo. Riteniamo che il provvedimento in esame non abbia carattere settoriale, particolare, corporativistico, ma riteniamo, invece, che esso si inserisca in una più vasta linea di politica agraria, che la democrazia cristiana vuol portare avanti. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Le proposte di legge saranno votate a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (2244); e delle concorrenti proposte di legge Bonomi ed altri (547), Salvatore ed altri (617), Marras ed altri (1991).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura, e delle concorrenti proposte di legge Bonomi ed altri, Salvatore ed altri, Marras ed altri.

È iscritto a parlare l'onorevole Valori. Ne ha facoltà.

VALORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, mi spiace che la relazione predisposta con molta cura e fatica dall'onorevole Vetrone non sia stata tempestivamente stampata. Lo stesso relatore infatti, ha avuto la bontà di confidare ai colleghi che una parte del suo sforzo era diretta proprio ad enunciare la sua tesi riguardo al problema di cui mi occuperò nel mio intervento: cioè, il problema istituzionale e costituzionale del rapporto tra la Comunità europea, lo Stato italiano — in quanto Stato membro — e le regioni. Avrei gradito che, dopo le

lunghe e persino faticose discussioni che abbiamo tenuto in Commissione, vi fosse stato uno sforzo di adeguamento da parte della maggioranza, ed in particolare della democrazia cristiana, a proposito di questo problema, che l'altro ieri è stato affrontato dal collega Ciaffi in modo insoddisfacente e approssimativo. Egli ripeteva, quasi infastidito, la tesi secondo la quale questi problemi appartenerebbero al campo del formalismo giuridico, della disquisizione teorica e tecnica, che niente hanno a che vedere con la sostanza degli indirizzi politici, con la materialità concreta delle scelte che noi stiamo per compiere con l'approvazione di questo disegno di legge di recepimento delle direttive comunitarie: ne derivava la conseguenza che tra l'astratta prospettazione di tesi giuridiche (sia pure coerenti e condivisibili in linea teorica) e la coerenza invece di una linea politica concreta emergente come contrasto interpretativo, bisognasse scegliere questo secondo orientamento. Vorrei capire se questa tesi, che corrisponde grosso modo al principio secondo il quale per interpretare queste norme bisogna riferirsi allo spirito che tali norme ha informato, sia il frutto di una decisione di tutta la maggioranza, oppure sia invece, semplicemente, una affermazione episodica, individuale, che riflette lo stato di disorientamento di questo settore (che del resto abbiamo affrontato da poco in modo così pressante), come spero che sia.

Non voglio ripetere le argomentazioni giuridiche — ne faccio grazia ai colleghi — sottintese alle affermazioni che desidero fare, anche perché esse sono state più volte ribadite. Voglio invece cercare di dimostrare come dietro questo atteggiamento di disinteresse nei confronti di questo tipo di argomentazioni si nasconde un disegno politico che è grave, perché ispira tutta l'impostazione, contro la quale noi ci siamo battuti, e continuiamo a batterci, delle scelte delle direttive comunitarie. In sostanza si cerca di mascherare, di eludere il discorso di una duplice crisi che investe oggi questo tipo di linea politica, una crisi che ha un aspetto esterno — con riguardo alla collocazione dell'Italia nell'ambito della Comunità europea — ed un aspetto interno, in relazione alla concezione dello Stato di cui si fa portatrice la democrazia cristiana.

Ed ecco una prima questione giuridica che ci consente di introdurci in questa analisi sostanziale. Noi abbiamo più di una volta detto che questo tipo di norma inter-

nazionale è diversa dal trattato puro e semplice, dalla convenzione attraverso la quale lo Stato disciplina una determinata materia, approvata nei modi normali previsti dall'ordinamento giuridico per questo tipo di accordi, che può essere modificata una volta che sia esaurita la materia regolata, e che comunque viene decisa una volta per sempre. Qui abbiamo invece un trattato che rappresenta una forma di alienazione parziale della sovranità dello Stato membro, e che autorizza una autorità sovranazionale a produrre norme anche per il futuro. Questo vuol dire che occorre necessariamente che si verifichino due condizioni perché questo trattato funzioni, e non ne sia tradito lo spirito originario. La prima è che ogni volta che l'autorità, gli organismi sovranazionali prendono decisioni che scaturiscono dal trattato originario, ma che affrontano questioni nuove, ci sia una manifestazione di volontà dello Stato membro, espressa dagli organi che questa volontà politica hanno il dovere di manifestare, giacché si tratta di enunciare obiettivi politici che non possono essere affidati all'esecutivo ma che debbono essere decisi e voluti dall'organismo che esprime la volontà popolare.

La seconda condizione postula che si riconosca che non si tratta di principi immutabili, ma di indirizzi che via via vanno adeguati alle diverse esigenze sia dell'organismo sovranazionale, sia dei paesi membri, che ovviamente, in un trattato che rimane in vigore per lungo tempo, devono essere considerati nella loro evoluzione.

E allora, nasce una prima considerazione: queste direttive sono state emanate ormai da lungo tempo (non ripeterò le argomentazioni fatte a questo proposito dal collega Marras e che comunque sono ormai, per ammissione comune, accettate da tutti) e oggi pertanto finiscono per incidere su una realtà molto diversa da quella che era stata a suo tempo ipotizzata; sono inoltre direttive che promanano da un organismo che da allora ad oggi ha subito — e tuttora subisce — una crisi profonda, che non intendo in questa sede prendere in esame. Accennerò soltanto a tutto il discorso sulla subordinazione del Mercato comune europeo alla politica degli Stati Uniti d'America, al rapporto con i paesi del terzo mondo, ai nuovi rapporti con i paesi dell'est europeo.

Si tratta, comunque, di una crisi che si riflette all'interno, con la domanda sempre più insistente a livello comunitario di un mutamento dei meccanismi comunitari e quindi

anche dei poteri decisionali, nonché addirittura con una richiesta di revisione dei trattati che a questi poteri e a questi meccanismi hanno dato origine.

Nonostante questo, noi oggi supinamente accettiamo una direttiva che, per il modo in cui ci è stata proposta, esprime il tipo di collocazione e di politica che allora la Comunità era in grado di esprimere (subordinazione di alcuni Stati e prevalenza di altri, e così via). Una situazione, cioè, che oggi è venuta mutando e nella quale l'Italia non interviene. Non si tratta di esprimere la volontà di rompere un disegno europeo che può essere necessario, ma di partecipare in diverso modo alla affermazione di un disegno che, superando la crisi del vecchio assetto, concorra a generarne uno nuovo.

Come si sono esplicate le prevaricazioni, le disfunzioni che poi esprimono la crisi politica della Comunità? In due modi (ecco un'altra dimostrazione del fatto che le argomentazioni giuridiche sono le spie rivelatrici di una crisi politica sostanziale).

Il primo modo, onorevole Vetrone, è quello di mascherare, sotto la specie di direttive, una normativa regolamentare.

Risparmio ai colleghi il discorso giuridico sulla differenza fra direttiva e regolamento. Credo che, brevemente, si possa dire che la differenza sta nel fatto che il regolamento, che disciplina fino al momento esecutivo e operativo una determinata materia, dà comandi e detta norme cogenti per i cittadini degli Stati membri, mentre la direttiva è invece soltanto una normativa di indirizzo, che non dà comandi, né agli Stati membri (e questo non potrebbe comunque accadere), né ai cittadini, ai soggetti dell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri,

Da tutto questo risulta che il problema sta nel fatto che, di fronte alle direttive, lo Stato membro ha una notevole discrezionalità di applicazione, perché, di fronte alla direttiva, cioè a criteri generali, lo Stato membro può adeguare la normativa alle sue esigenze, specificandola e quindi veramente recependola, rispetto ad una logica piattamente egualitaria a livello internazionale.

Qui invece abbiamo in primo luogo una normativa di dettaglio. Lo stesso onorevole Vetrone sa, per avercelo più volte detto, che si è trattato di una finzione giuridica: si è definita come direttiva quella che è realmente una normativa regolamentare. Questo fatto mette in luce che da una parte si è avvertita l'esigenza che non si poteva, in una materia

di questo genere, imporre una norma regolamentare che esautorasse del tutto la facoltà legislativa dello Stato membro, dall'altra, invece, si è compiuto l'abuso affinché gli Stati membri fossero obbligati a seguire una politica che obbedisse ad una certa logica. Ecco un modo per fare della Comunità europea, che ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione dovrebbe essere espressione di uguaglianza fra i paesi membri, un tramite attraverso il quale una certa politica debba essere seguita dagli altri *partners* anche se non vi abbiano interesse, come accade per il nostro paese.

Il secondo, ben più grave meccanismo giuridico, attraverso il quale questa prevaricazione viene prospettata, è quello che riguarda la politica concorrenziale. Su questo punto — che ha determinato i momenti più aspri della discussione in Commissione — dovremmo inghiottire l'articolo 14 della direttiva (trasfuso, mi pare, nell'articolo 31 del testo della Commissione al nostro esame) con il quale s'impone allo Stato membro di non legiferare in contrasto con i principi affermati appunto in questo articolo 14. Si dice che tutto questo trae fondamento giuridico dagli articoli del trattato che fanno divieto di politica concorrenziale agli Stati membri.

Noi abbiamo fatto rilevare, più di una volta, che questa giustificazione è errata; aveva ragione il compagno Marras quando diceva che forse non si tratta tanto di biasimare il trattato di Roma, quanto invece combattere le violazioni dello spirito e anche della lettera del trattato stesso che vengono poste in essere. È sufficiente, infatti, rileggere gli articoli 92 e 93 del trattato. Stabilisce infatti l'articolo 92 che, salvo deroghe contemplate dal trattato, sono incompatibili con il Mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati (ovvero mediante risorse statali) in qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Stabilisce poi che è compatibile con il Mercato comune tutta una serie assai ampia di eccezioni che consente allo Stato membro di trovarsi nella condizione di compatibilità oppure di possibile compatibilità. Se tutto questo sia possibile o meno, come ella sa, onorevole Vetrone, è giudicato *a posteriori* con gli strumenti previsti nell'articolo 93.

Qui, invece, noi ci siamo trovati di fronte ad un organismo comunitario che, preventivamente, stabilisce che cosa sia compatibile o incompatibile, violando la lettera 2 dell'articolo 92 e, sicuramente, anche la lettera 3

dello stesso articolo del trattato. Questa decisione preventiva circa le politiche di aiuto autonomo che i paesi danno e che possono essere considerate falsatrici o meno della concorrenza, è vietata dallo stesso trattato. Invece, noi ci troviamo di fronte ad una imposizione di paralisi legislativa, diretta a coartare la sovranità dello Stato e ad impedire una qualsiasi politica autonoma che voglia correggere l'applicazione delle direttive comunitarie. È possibile accettare una linea di questo genere? È possibile ritenere che questo tipo di discorso, che noi facciamo, sia di tecnica giuridica formale e non implichi alcuna considerazione di sostanza o che riguardi la nostra collocazione? Io dico di no. Allora, perché tutto questo è avvenuto, onorevole Vetrone? Ciò è avvenuto perché il nostro comportamento, a livello comunitario, è ispirato dal tipo di politica che la maggioranza, e in particolare il suo partito, conduce, esprimendo una sua concezione dello Stato. Qual è il fatto grave, l'elemento pericoloso che sta al centro di questo comportamento? È il tentativo, anzi non più il tentativo, in quanto si tratta ormai di una impresa già riuscita nonostante la lotta che noi conduciamo, è una politica, attraverso la quale si tenta di sottrarre e si sottrae, non soltanto alle regioni, di cui parleremo brevemente alla fine di questo intervento, ma al Parlamento i poteri decisionali al riguardo. Si tratta quindi di una usurpazione che l'esecutivo opera a danno dell'organo legislativo e che viene praticata ormai da oltre un ventennio.

Per renderci conto di tutta la situazione basti pensare a tutta una serie di abusi che sono stati compiuti e con i quali si è espropriato non soltanto il Parlamento della discussione preventiva, della sua capacità di indicare gli obiettivi politici, ma si è tolta persino la possibilità di una legislazione successiva rispetto a decisioni della Comunità, che sono state invece riservate all'esecutivo, concepito come l'organo che non soltanto rappresenta internazionalmente lo Stato — che ha quindi l'obbligo di eseguire la convenzione internazionale — ma come l'organo che finisce per riassumere in sé tutti i poteri riguardanti le decisioni comunitarie.

Si tratta di un fatto grave, di un fatto attraverso il quale quel lavoro di « ingegneria costituzionale » che costituisce l'argomento preferito di certi ambienti politico-culturali portatori di una determinata concezione dello Stato, prende forma e si realizza in modo

rozzo, brutale e come una sfida aperta al Parlamento.

A questo proposito potrei citare decine e decine di casi, ma mi limito soltanto al piano agricolo, in virtù del quale il Comitato esecutivo ha dato incarico al ministro dell'agricoltura di approvare ed eseguire una certa legge, cosa alla quale abbiamo potuto rimediare con un espediente parlamentare, ma che rivela appunto questo tipo di concezione.

È chiaro che portiamo a livello comunitario non tanto l'espressione della volontà nazionale, noi portiamo un esecutivo che non esprime la volontà collettiva della nazione, ma che ha interesse a seguire la logica della Comunità, perché è attraverso questi meccanismi che poi esso recupera i poteri che non gli spettano.

Per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato e le regioni, la sentenza della Corte costituzionale n. 152 ha ribadito che, per ciò che riguarda l'adempimento di questi rapporti internazionali, l'unico soggetto competente non può che essere lo Stato visto nei suoi organismi nazionali.

Si è detto che non è possibile, per quello che riguarda l'adempimento di decisioni comunitarie, pensare ad un potere autonomo della regione, perché qualora la regione non provvedesse e si rendesse inadempiente, vi sarebbe da una parte una responsabilità internazionale dello Stato e dall'altra quest'ultimo non potrebbe pretendere dalla regione una attività di adempimento, non avendo a questo riguardo un potere costituzionalmente sancito.

Da questo inconveniente si è tratta la convinzione che, poiché c'è il pericolo di rendersi internazionalmente responsabili e non vi è uno strumento per ovviarvi, le regioni non abbiano alcuna potestà al riguardo.

A nostro modo di vedere questa è una grave concezione che si esplicita anche nella sentenza della Corte costituzionale quando parla delle regioni come di organismi che nell'ordinamento costituzionale dello Stato democratico hanno un grado di dignità inferiore e sono gerarchicamente sottordinate allo Stato. Grave perché — e noi abbiamo tenuto più di una volta a denunciarlo — se è vero che, a livello internazionale, il soggetto Stato viene rappresentato dagli organismi nazionali e dall'esecutivo in particolare, è altresì vero che questa rappresentanza internazionale non può che identificare l'intero ordinamento giuridico interno: quando si parla di Stato, non può che parlarsi dello Stato così come si configura

secondo la sua organizzazione costituzionale. Quindi, altro è la rappresentanza internazionale e altro è il potere statale, e quindi quello legislativo, così come emerge dall'assetto costituzionale.

Si è detto — e su questo noi insistiamo — che è vero che le regioni possono anche essere inadempienti. Noi riteniamo che vi siano degli strumenti per costringere, in ultima analisi, anche le regioni a mettersi su un piano di adempienza, ma soprattutto noi affermiamo che, anche in caso di inadempienza regionale, si tratterebbe di una inadempienza dello Stato italiano; direi, per usare una formula giuridica, una « inadempienza per fatto proprio », giacché lo Stato costituzionale, così come noi lo concepiamo e come si viene realizzando nonostante ogni resistenza e ogni tentativo di deformazione, non è soltanto lo Stato a livello nazionale, con i suoi organismi nazionali, bensì un insieme di autonomie che vanno dal basso verso l'alto; è un insieme di poteri comunitari aventi la stessa dignità. Si tratta di uno Stato-comunità, che deve essere in qualche modo tradotto in pratica.

Questo è uno dei momenti di scontro e di battaglia non soltanto di teorica costituzionale o di confronto di linee giuridiche: è in gioco una concezione dello Stato, che comporta un orientamento politico non altrimenti definibile che sostanziale. È su questo punto che noi vi abbiamo chiamato più di una volta a confronto, riconoscendo che possono esistere mille impedimenti, ma sottolineando che è parimenti possibile trovare degli aggiustamenti. Del resto si tratta di un progetto che è in corso di elaborazione presso il Ministero degli affari esteri; alcune regioni hanno presentato proposte di legge per tentare di risolvere la materia dei rapporti che deve essere in qualche modo disciplinata. Ma questi aggiustamenti non possono essere decisi se non rispetto all'una o all'altra concezione, e su ciò noi aspettiamo una risposta: non vogliamo soltanto una dichiarazione di principi.

Nella discussione svolta in sede di Commissione affari costituzionali e sulla base del parere espresso, anche con il nostro sforzo, dal Comitato ristretto, alcuni risultati sono stati strappati rispetto al testo originario, che parlava soltanto di delega, misconoscendo completamente qualsiasi potere autonomo delle regioni. Tale potere regionale si è riconosciuto con un accorgimento. Si è riconosciuta la necessità di disciplinare la materia, per essere adempienti alle direttive della Co-

munità economica europea. È stata riconosciuta l'urgenza, ed io non voglio polemizzare sui motivi di tale urgenza. Si è deciso quindi di emanare norme valide per tutto il territorio nazionale e di lasciare alle regioni il potere di sostituirsi nella emanazione di quelle norme che, non recando principi generali, costituiscono disciplina dispositiva. È questo un criterio che, pur violando costituzionalmente il potere primario delle regioni — essendo valida la considerazione che, dove esiste il potere primario, non è possibile la esistenza di altri poteri — tuttavia è accettabile per salvare il potere regionale, rispetto alla linea del tutto negativa dell'originario progetto di legge. Ma da questo criterio di compromesso, dall'affermazione dell'onorevole Galloni relativa alla necessità di abolire l'articolo 4 del decreto delegato n. 11 concernente l'agricoltura che riserva le funzioni amministrative allo Stato, e così via, a che cosa si passa? Si passa, in sostanza, ad un tentativo di aggirare il problema. Due sono gli articoli che noi mettiamo in discussione: l'articolo che prevede il divieto di una politica concorrenziale, che quindi impedisce alle regioni di legiferare autonomamente, in modo che alcuni aspetti di questa normativa possano essere adeguati alla realtà regionale; e l'articolo che riguarda l'istruzione e la formazione professionale. Non è vero che le regioni conservano tutto il loro potere — come sostiene l'onorevole Ciaffi — dal momento che gli organismi privati di rappresentanza sociale, che devono gestire l'istruzione e la formazione professionale, sono comunque posti al vaglio del potere regionale, che deve giudicare della loro idoneità a svolgere tale funzione.

Si tratta invece di un fatto grave. Ricordo che a ciò si oppongono una diversa concezione della cultura, che noi abbiamo, e le considerazioni di ordine costituzionale sulla necessaria natura pubblica di questo tipo di istruzione. In tal modo il potere regionale non viene solo mortificato, ma distrutto: si fa obbligo alle regioni di appallare questo tipo di intervento — primario in una diversa concezione dello Stato — a organismi che esprimono una logica corporativa e privatistica. È possibile ritenere che una considerazione di questo genere sia una critica formalistica, intesa a disquisire sui poteri delle regioni? O si tratta invece di una profonda critica di sostanza, diretta a contestare un diritto sbagliato, che fa prevalere la logica di un gruppo sugli interessi collettivi nazionali e regionali?

Chi voglia adoperare un criterio sostanziale, deve misurarsi con noi; giacché le nostre considerazioni, quando difendiamo la Costituzione, non sono astratte, per il gusto teorico di proporle, ma sono considerazioni che vogliono riaffermare un fatto centrale rispetto ad ogni politica di settore e di indirizzo. Noi vogliamo che questa politica sia decisa dagli organismi che rappresentano la volontà popolare: il Parlamento e i consigli regionali. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ascari Raccagni. Ne ha facoltà.

ASCARI RACCAGNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il provvedimento in esame ha avuto una lunga gestazione: ciò dimostra quali e quanti problemi sorgano nel nostro paese con l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura. Il gruppo repubblicano ritiene che il testo redatto dalla Commissione agricoltura, derivante da quello proposto dal Comitato ristretto, vada difeso nei suoi principi fondamentali; anche se io stesso, nel mio intervento, avanza dubbi di natura tecnica su alcuni aspetti del disegno di legge. Ritengo, comunque, che i principi fondamentali debbano restare quelli indicati nel testo della Commissione, giacché l'essenza della legge deve rimanere, come primo e vero esempio di legge-quadro, in un settore di vitale importanza per l'economia del paese, quale appunto il settore agricolo.

L'apporto dei repubblicani nella stesura del nuovo testo è stato notevole e qualificante, soprattutto per l'affermazione dei seguenti principi recepiti nel provvedimento: la necessità dell'esatta rispondenza delle norme nazionali alle norme comunitarie; l'impostazione regionalista e costituzionale del nuovo testo (che il partito repubblicano ha sostenuto con coerenza sulla scorta del parere della Commissione affari costituzionali), restando fermo il principio che l'attuazione delle direttive spetta allo Stato membro; l'armonizzazione dei diversi livelli di programmazione ed una vera e non utopistica politica di programmazione economica, in base alla quale i programmi delle regioni dovranno essere discussi alla Comunità; l'obbligo per le regioni, stabilito dall'articolo 5 del provvedimento in esame, di vincolare la destinazione degli stanziamenti per l'agricoltura, mentre l'articolo 9 della legge finanziaria regionale

n. 281 non prevede ripartizioni specifiche del fondo regionale. La norma introdotta consente così di far scattare il meccanismo del contributo comunitario che è meramente integrativo di quello nazionale. Questo articolo ha un altro rilevante significato politico che non ci deve sfuggire: quello di evitare che, anche a livello regionale, si riproduca il deprecato fenomeno dei residui passivi. L'ultimo punto è quello relativo all'introduzione di un principio innovatore nel credito agrario, che svincoli totalmente tale credito dalle garanzie reali e consenta, nello stesso tempo, di far scattare la garanzia del fondo interbancario. Viene, quindi, erogato il credito alla impresa agricola e non alla proprietà agricola, sovvertendo in tal modo i principi su cui si reggeva la legislazione fascista del 1928, che privilegiava e considerava esclusivamente la proprietà.

Tuttavia, l'articolo 20 del testo della Commissione, che accoglie tale principio innovatore e rappresenta un'autentica conquista democratica ed un balzo in avanti, recepisce altri punti importanti e qualificanti, in quanto viene prospettata la fase della provvista da parte degli istituti di credito innovando in tal modo il meccanismo del collocamento del titolo (la cosiddetta obbligazione agraria garantita dallo Stato). D'altro canto, viene anche posta la dovuta attenzione affinché non venga aggravata la posizione del tesoro, per cui si è previsto che gli istituti di credito, per far fronte ai compiti fissati dalla legge, possano seguire ugualmente ad emettere cartelle agrarie in alternativa a quelle garantite dallo Stato, ma garantendo le obbligazioni emesse anche con la fideiussione del fondo interbancario, oltre che con l'ipoteca o la delegazione sul contributo consortile.

Il nostro gruppo ha dato un importante contributo anche per la terza direttiva comunitaria riguardante l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura, soprattutto nell'affermazione dei seguenti punti: affidamento allo Stato, attraverso le università, della formazione dei consulenti socio-economici, nella considerazione che si tratta di un pubblico servizio che come tale deve basarsi su criteri tecnici ed oggettivi, non inquinati da confessionalità di alcun tipo; affidamento alle regioni dell'informazione socio-economica, con facoltà di avvalersi anche delle associazioni di categoria professionali, purché in possesso dei requisiti voluti dalla legge; affidamento della tradizionale formazione professionale alle organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative delle categorie agricole interessate, le quali debbono avvalersi di associazioni o istituzioni specializzate, da esse costituite.

Il testo elaborato in sede di Commissione agricoltura non è tuttavia indenne da taluni rilievi che — apparentemente formali — attengono anche alla sostanza delle disposizioni in esame. Tale testo è profondamente diverso dalla stesura originaria del disegno di legge governativo. Come è noto gli articoli 17, 8, 10, rispettivamente delle direttive n. 159, 160 e 161, stabiliscono che le iniziative legislative adottate per dare applicazione alle direttive stesse, debbano essere comunicate alla Commissione della Comunità europea perché esprima il suo parere. Poiché tale parere fu dato a suo tempo dalla Commissione con riferimento al testo elaborato dal Governo, pare ovvio che anche il nuovo testo debba essere trasmesso a quella Commissione. Mi chiedo pertanto se il Governo o la Presidenza della Camera abbia provveduto a tale comunicazione. Ad ogni modo, sotto questo profilo, mi pare opportuno fare talune osservazioni su due articoli del disegno di legge, che mi sembrano difficilmente compatibili con le disposizioni comunitarie. Riservandomi di ritornare su altre disposizioni in sede di discussione degli articoli, voglio tuttavia attirare fin d'ora l'attenzione dei colleghi sugli articoli 11, ultimo comma, e 13 del disegno di legge in esame.

Quanto all'articolo 11, ultimo comma, nel testo della Commissione è stato previsto di dare la preferenza, nella concessione delle provvidenze, alle « imprese familiari coltivatrici singole e associate ». Tale preferenza (che in pratica si traduce nel fatto che se le domande supereranno i fondi disponibili — notoriamente molto modesti — gli incentivi saranno accordati soltanto alle imprese diretto-coltivatrici) è veramente in contrasto con gli obiettivi di fondo delle direttive comunitarie. In base ad esse, infatti, si vuole consentire a tutti gli imprenditori agricoli, che vogliamo ammodernare la propria azienda e che dimostrino di poterlo fare, di fruire degli incentivi in questione. Le sole condizioni sono quelle poste dalla direttiva, e cioè l'esercizio dell'attività agricola a titolo principale, la capacità professionale, la tenuta della contabilità e la presentazione di un valido piano di sviluppo. L'articolo 5 della direttiva n. 159 pone poi espressamente il divieto di operare qualsivoglia discriminazione fra gli aventi diritto.

Quanto all'articolo 13, mi limiterò ad osservare che anche esso si pone in contrasto con il divieto di operare discriminazioni, poiché esclude dagli incentivi le cooperative non costituite da coltivatori diretti e le persone giuridiche diverse dalle cooperative. L'esclusione, se da taluno potrebbe essere giustificata relativamente alle società di capitali, non trova alcun fondamento quanto alle società di persone.

Onorevoli colleghi, noi riteniamo comunque che l'approvazione di questo provvedimento debba aver luogo con la massima urgenza. Il ritardo accumulato — di 13 mesi — ha contribuito a screditarci ulteriormente nei confronti degli altri *partners* della Comunità. Se la battaglia per le strutture venisse perduta, assisteremmo inevitabilmente ad una radicalizzazione della lotta politica nelle campagne. L'approvazione del disegno di legge rafforzerebbe certamente la posizione del nostro paese nei negoziati in corso sui prezzi agricoli, nonché nella discussione sulla revisione della politica delle strutture, favorendo, al contempo, il nostro paese nel dibattito sul fondo regionale.

Per questo ho parlato, all'inizio, di provvedimento dalla lunga gestazione, ma anche di provvedimento che ora va difeso contro ogni deformazione perché, a giudizio del gruppo repubblicano, esso risponde ad esigenze obiettive ed è in armonia, salvo alcuni particolari, con lo spirito delle direttive comunitarie. (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonifazi. Ne ha facoltà.

BONIFAZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, nel corso di questi anni sono andati emergendo, presso la stampa delle organizzazioni interessate, due modi di accostarsi al disegno di legge oggi in discussione: da una parte si registra un atteggiamento di attesa messianica, quasi che il testo di recepimento delle direttive possa risolvere tutti i problemi dell'agricoltura italiana e arrestare la crisi agraria, dando in un sol colpo un assetto moderno alla nostra agricoltura; dall'altra parte vi è un atteggiamento di sottovalutazione, che si fonda sulla scarsità dei mezzi, sulle difficoltà di applicazione, sulle resistenze. Questi due atteggiamenti sono entrambi, a nostro avviso, errati. In realtà ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che, pur non tenendo fede neanche ai propri principi ispiratori, sia per la

scarsità dei mezzi sia per le disposizioni applicative, può però allo stesso tempo incidere sulla realtà nazionale, aprire tendenze, determinare mutamenti non marginali nell'assetto della proprietà e delle forme di conduzione e, quindi, anche nella composizione sociale degli strati agricoli e nei loro rapporti economici.

La relazione governativa al disegno di legge insiste molto sulla contestualità delle direttive. Quella n. 159 — come è stato ripetutamente affermato — ha per obiettivo dichiarato l'ammodernamento delle strutture e la realizzazione dei piani aziendali coordinati con quelli zonali e regionali. La direttiva n. 160 si propone invece di indurre un certo numero di imprenditori a lasciare la terra, attraverso provvidenze cosiddette sociali, e ciò al fine di mettere questa terra a disposizione degli imprenditori intenzionati a rimanere. Potrebbe sembrare che ci si trovi di fronte ad un tentativo razionale, in definitiva semplice ed utile per le campagne. Non è però così. La nostra realtà è infatti molto più complessa e questi provvedimenti non sembrano idonei a determinare i mutamenti democratici necessari.

Ora noi sosteniamo innanzi tutto che dalla contestualità delle direttive emerge un tentativo complessivo, grave dal punto di vista economico e sociale, di mutamenti nelle campagne, che ha per scopo un nuovo assetto di proprietà e di conduzione, con una prevalenza ulteriore delle imprese capitalistiche, il rafforzamento di una fascia di imprese coltivatrici più solide, l'eliminazione di una parte di imprese coltivatrici più esposte alla crisi economica, la riduzione di mano d'opera sia contadina sia bracciantile.

La democrazia cristiana, per esplicita partecipazione e per la sua forza, si propone come l'elemento centrale egemonizzante di questa tendenza, senza preoccuparsi più, a noi sembra, della sua vecchia natura contadina; e in tal modo si accentuano i pericoli per la impresa coltivatrice, pericoli derivanti dalla presenza contemporanea dei due tipi di imprese, capitalistica e coltivatrice. La democrazia cristiana, anche se afferma il contrario, punta a modificare in senso capitalistico gli stessi strati sociali nelle campagne, a ridurre la distinzione fra i diversi tipi di impresa, a sacrificare gli aspetti sociali sull'altare di una pretesa efficienza e, in definitiva, stimolare, ammodernato, un fronte agrario di nuovo tipo che serva al disegno moderato del suo gruppo dirigente. La democrazia cristiana e i suoi alleati, sollecitati dalla nostra parte, do-

vevano chiedersi — questo ci pare il punto centrale — se poteva essere avviata una politica di ammodernamento strutturale che non fosse condizionato da una espulsione in massa di contadini e di braccianti; doveva porsi cioè il problema, cui noi l'abbiamo ripetutamente richiamata, se vi fosse una via alternativa. Una via alternativa esisteva ed esiste; ed è quella di dar vita ad un sistema nazionale di forme associative e cooperative fondato sull'impresa coltivatrice, di recuperare una grande quantità di terre incolte e mal coltivate, con la possibilità, quindi, in tal modo, di ovviare anche alla frammentazione delle singole imprese. Si doveva cioè e si poteva tentare un recupero di tutte le risorse, avviare un processo di integrazione fra agricoltura e industria, di trasformazione su vasta scala dei prodotti, di ampliamento del mercato, utilizzando in modo diverso e differenziato la terra, gli investimenti, la mano d'opera. Occorreva però, per questo, un disegno strategico diverso, una scelta di riforme e di rinnovamento sociale, una volontà politica che la maggioranza — tutta la maggioranza, democrazia cristiana, partito socialista, partito repubblicano e partito socialdemocratico — nel corso dei lavori della Commissione non ha assolutamente dimostrato di avere. Questo disegno strategico nuovo, già delineato, del resto, dagli statuti regionali che hanno posto tutti in primo luogo la necessità di sviluppare l'agricoltura, fondandola sulla impresa diretto-coltivatrice e sulle forme associate, è stato delineato, inoltre, dalle posizioni di gran parte del movimento contadino e sindacale italiano, dalla volontà dei coltivatori diretti, chiaramente e più volte espressa. Dunque secondo noi i mali, i difetti della direttiva n. 160 stanno in quella n. 159 e viceversa.

La contestualità è affermata per una prospettiva grave e pericolosa, e tuttavia dall'esito contraddittorio perché ci sembra che dall'esame più dettagliato dei problemi posti dal disegno di legge che recepisce la direttiva n. 160, non sia possibile affermare, neanche per la maggioranza, che gli stessi obiettivi che si propone possano essere raggiunti. Cosa vi sia in realtà alla base di questa direttiva è ormai noto: l'indennità di cessazione, il premio di apporto strutturale e una quantità esigua di fondi, messa a disposizione degli enti fondiari per il trasferimento della terra lasciata libera. Queste misure sono definite nella relazione di « carattere sociale ». Ora la domanda che dobbiamo porre al Governo e al relatore è quindi come mai nella relazione

scritta al disegno di legge Natali, nel corso dei lavori in Commissione, ed anche nella relazione che abbiamo ascoltato qui dall'onorevole Vetrone, non è stato espresso nessun dubbio sui problemi che nascono, su ciò che accadrà di nuovo per tutte queste imprese e per gli uomini che saranno allontanati dalla produzione agricola? L'unico cenno, del resto freddo e formale, appare nella relazione Natali, a pagina 14, dove si afferma che « l'indennità di cessazione suscita alcuni problemi di coordinamento con le disposizioni in materia di assistenza e di previdenza ». Tutto qui. Povera è, dunque, la prospettiva delle forze di Governo sul piano sociale e intellettuale, come se l'applicazione delle direttive potesse essere un fatto indolore. Non è stata individuata — e noi rimproveriamo la maggioranza per questo — nessuna questione nuova che meritasse di spendere qualche parola: niente sulla durata temporanea delle provvidenze previste dalla direttiva n. 160, su ciò che accadrà dopo per la differenza con le pensioni attuali, sulla discriminazione tra titolari di imprese e lavoratori dipendenti. Tutto ciò non emerge assolutamente dalle posizioni della maggioranza.

Anche per questo, quindi, desideriamo chiamare la maggioranza a riflettere sulla sorte sociale e produttiva che l'attuale stato della società italiana può riservare a chi se ne andrà dalla terra; quali prospettive di lavoro, di partecipazione, di inserimento in altro ambiente. Eppure, sono note anche a voi senza dubbio le condizioni economiche generali del paese, la crisi di grandi settori produttivi (della stessa emigrazione, ad esempio) e il gonfiamento a dismisura delle attività terziarie. Ma vi è di più. Nulla è stato detto su ciò che accadrà ai salariati e ai braccianti: costoro non hanno addirittura nemmeno la possibilità della scelta, e dovranno subire la scelta degli imprenditori presso i quali lavorano, senza prospettiva alcuna.

In Commissione abbiamo chiesto ripetutamente alla maggioranza, al relatore e al Governo quanti contadini e salariati abbandoneranno le terre con queste direttive. In base agli stanziamenti previsti nel testo del disegno di legge si può ritenere che se ne andranno circa 80-90 mila lavoratori, imprenditori, coadiuvanti o salariati; ma il punto è che non avete cercato affatto di capire nel profondo per quali motivi economici e sociali si determineranno le modificazioni che le direttive possono provocare. L'onorevole Ciaffi ha affermato qui che, in

sostanza, le direttive si propongono, nel loro complesso, di offrire una possibilità finanziaria e sociale ai vecchi imprenditori per far restare sulla terra i giovani. Ma chi vi garantisce questo risultato? Secondo noi, questa previsione è soltanto indice di un atteggiamento superficiale rispetto al testo delle direttive. Infatti, se i vecchi lavoratori avranno soltanto quel pezzo di terra, vi resteranno attaccati; e se i giovani saranno attratti dalla città, dalla fabbrica, se ne andranno, perché è vero — e ritengo che questo debba essere considerato attentamente dalla maggioranza e dal Governo — che le decisioni dei singoli saranno determinate da ben altri fattori: dallo stato delle imprese, dai costi di produzione, dalle condizioni di sicurezza sul piano assistenziale e sociale, dal reddito raggiunto, dalla possibilità di altra occupazione. Voi ci avete risposto: « Come si fa a sapere quanti se ne andranno? ». Non vi abbiamo mai chiesto un numero esatto; ma si fanno inchieste, indagini, ricerche? Ci risulta che a Padova la Coldiretti abbia condotto un'indagine sugli imprenditori minori interessati all'esodo; ci risulta che in questo senso si siano avuti tentativi di comprendere cosa potrà accadere nelle campagne. Ma su tale tendenza era vostro dovere indagare, e non avete compiuto nessuno sforzo, dimostrando di essere solo interessati ad un certo esodo dalle campagne. Nonostante tutto questo, ritengo occorra ancora insistere nel tentativo di richiamare la vostra attenzione sul fatto che la storia dell'esodo e delle sue conseguenze in Italia è una storia drammatica. Pur senza richiamarci a dati precisi, tutti sappiamo ciò che è avvenuto nel sud d'Italia sotto la spinta della subordinazione dell'agricoltura e dell'economia agli interessi dell'industria monopolistica. Tutti noi conosciamo i suoi effetti: l'emigrazione, l'abbandono, la degradazione economica; e conosciamo cosa è avvenuto nelle zone mezzadrili; quali sconvolgimenti sociali, quali mutamenti di costumi, di metodi di vita, alcuni positivi, altri senza dubbio negativi, e quali costi si siano avuti per la collettività, soprattutto nei grandi centri urbani. Ebbene, in questa situazione già grave, che non ha possibilità di recupero per la stessa situazione economica nazionale, voi aprite una nuova tendenza all'esodo, che non potrete controllare, che susciterà nuovi problemi sociali e che renderà più precaria la collocazione di una quantità di braccianti e di coltivatori diretti. Ma — e qui vengo

al punto centrale del mio intervento — voi non avete detto nulla, neanche sulla questione di fondo: cosa accadrà, in realtà, sul piano produttivo se — e dico se — le due direttive, la n. 159 e la n. 160, saranno applicate integralmente, con l'utilizzazione di tutti i fondi previsti? Mi richiamo ad alcuni fatti fondamentali, basandomi sulla documentazione di noti studiosi, ad esempio Barberis e Siesto e sui dati ISTAT, INSOR e INEA.

Tre elementi chiariscono le motivazioni reali della cessazione e si richiamano alle forme di conduzione, ai tipi di produzione, al peso della manodopera nelle campagne. Vediamo questi tre elementi. Come si sa, ed il relatore in parte lo ha richiamato nei suoi scritti, nel 1970, in Italia, esistevano ben 2.053.400 aziende con estensione sino a due ettari; esse coprivano una superficie utilizzata pari al 9,7 per cento del totale, ma producevano il 17,5 per cento dell'intera produzione vendibile nazionale. Tutti gli studiosi sostengono che questo rapporto tra superficie utilizzata e produzione lorda vendibile non consente di considerare tale gruppo come una palla al piede dell'agricoltura italiana; ma notano che, tolte le imprese a colture specializzate, esse sono condotte in generale da operatori non professionali. Rappresentano, cioè, in sostanza, per buona parte, la conduzione a *part-time*. Quindi, permettono anche un'integrazione di redditi misti, un completamento di altre attività, una base che spesso è data dalla casa e da colture di autoconsumo. Sempre gli stessi studiosi notano, per altro (ed in materia avviene l'aggancio di questi dati e di questi fatti con le direttive comunitarie), che, proprio per le ragioni appena richiamate — ed io ritengo che si debba essere d'accordo con loro — non saranno mai tali conduttori, salvo casi singoli, a vendere o ad affittare; essi resteranno sul loro pezzo di terra. E questo è un dato di cui dobbiamo tenere conto. D'altra parte, è nota la tendenza della impresa capitalistica a rafforzarsi, in estensione e sul piano economico. Fra i due censimenti, la produzione lorda vendibile proveniente da questo tipo di imprese è salita dal 18,5 per cento al 20,5 per cento. Le direttive puntano decisamente, con l'acquisto e l'affitto, a privilegiare l'impresa capitalistica. E mi pare che le parole pronunciate poc'anzi dall'onorevole Ascari Raccagni testimonino che questa è la volontà della maggioranza. Ma in più, oltre al privilegio cui ho accennato,

che il disegno di legge prevede, essa ha mezzi, efficienza e volontà ulteriore di ingrandirsi.

Allora, domandiamo al relatore ed al Governo: su quale fascia di imprenditori, dunque, le direttive porteranno nuovo sconvolgimento? Il fatto che le aziende da abbandonare non debbano superare i 15 ettari, già chiarisce abbondantemente che si tratta soprattutto di imprese di coltivatori diretti. Ma concorrono a questo indirizzo altri motivi reali. Sempre nel 1970, le imprese coltivatrici coprivano l'86 per cento del numero totale, il 65,1 per cento della superficie agricola utilizzata e fornivano il 70 per cento della produzione lorda vendibile. E da notare che proprio nella produzione lorda vendibile il loro peso è andato riducendosi a vantaggio dell'impresa capitalistica. E se teniamo conto dei costi, dell'invecchiamento e — per altri settori — dei contratti arretrati, vedremo che l'abbandono sarà provocato fra coltivatori manuali, mezzadri e coloni. Il colpo è, quindi, diretto alle imprese ed ai lavoratori più scoperti, più deboli, con scarso capitale, senza il sostegno di altri redditi. E per questo che esso diviene, perciò, un attacco sociale, dunque grave sul piano politico e pieno di incognite. Senza pensare poi — e credo che a questo arriveremo presto, con un nuovo dibattito in Parlamento — che si apre una contraddizione con la futura direttiva per la montagna, che ha bisogno, invece, della presenza dell'uomo. E sappiamo che in montagna è soprattutto presente l'impresa diretto-coltivatrice. Ma anche l'esito produttivo è incerto: e questo fatto va sottolineato. Prendiamo in esame la composizione della produzione lorda vendibile per tipi di imprese, con particolare riferimento alla zootecnia. Il prodotto degli allevamenti si forma con più spiccata incidenza nelle imprese familiari. Infatti, il 73,6 per cento è dato dalle imprese coltivatrici, il 9,8 per cento da quelle associative e solo il 16 per cento da quelle capitalistiche. Ora, noi vi domandiamo, onorevole relatore ed onorevole sottosegretario: gli spostamenti nelle forme di conduzione, quali conseguenze avranno sulla produzione lorda vendibile? Dovreste sapere (e lo sapete) che l'azienda capitalistica rifugge dalle colture che richiedono molta manodopera; l'attacco alle imprese familiari, quindi, ridurrà — almeno come tendenza — la produzione zootecnica (con tutte le conseguenze che sono note),

così come sarà per altre colture specializzate.

Vi è una terza questione che credo necessario sottolineare: quali conseguenze, nel lungo periodo, si avranno sulla quantità di manodopera che sarà estromessa, sia per quanto riguarda i coltivatori diretti sia per quanto riguarda i braccianti? Possiamo ragionare sempre sui dati del 1970: l'occupazione totale era valutata in 668 milioni di giornate lavorative; l'azienda coltivatrice (ecco un dato che ci deve far riflettere) assorbiva il 45 per cento delle giornate effettuate da braccianti e da salariati in Italia. Le statistiche non dicono certo in quali fasce di imprese coltivatrici è maggiore la presenza di braccianti, ed è da presumere (lo dobbiamo ammettere) che sia superiore in quelle di maggiore peso; ma il dato emergente è che le imprese direttrici assorbono il 77,8 per cento di tutte le giornate effettuate in agricoltura, quelle associative l'11 per cento, quelle capitalistiche l'11,2 per cento. Ogni modificazione, quindi, delle forme di conduzione e di proprietà è destinata a produrre cambiamenti incontrollati sulla utilizzazione della manodopera. Naturalmente — ed è bene dirlo — si tratta di tendenze. L'agricoltura italiana è assai vasta, differenziata, senza netti confini anche nelle forme di conduzione e di proprietà; ma i problemi che dobbiamo sollevare in questo dibattito e in questo intervento sono veri, reali, basati su dati di fatto e su esperienza. Siete voi che avviate processi economici e sociali senza valutarne le conseguenze di ordine politico, produttivo ed umano: cioè, le conseguenze sulla vita degli uomini.

Da queste considerazioni generali discendono alcune critiche particolari alla vostra scelta. Voi potevate non recepire questa parte delle direttive, perché la direttiva n. 160 ve lo consentiva. Sapete che un paese l'ha respinta e che altri paesi associati non intendono applicarla; invece, voi l'avete peggiorata in alcuni punti, come quello, ad esempio, della precedenza del salariato nell'indennità di cessazione rispetto al coadiuvante. Accanto a queste responsabilità, ve ne assumete altre, molto precise. Accennerò sinteticamente ad alcune. In primo luogo, a chi andrà la terra messa a disposizione? Voi sapete che il mercato della terra si è molto elevato e che i valori fondiari sono saliti in certe regioni alle stelle. Più pronti e con maggiori mezzi saranno e sono gli agrari capitalisti. Potranno acquistare anche i coltivatori con poca terra, si dice: ma le imprese familiari, gravate dai prestiti per i piani aziendali, per le

trasformazioni precedenti, non potranno, sia per il sistema di garanzie sia per l'esiguità del risparmio, acquistare altra terra. Anche questa parte, quindi, è integrata con l'obiettivo che vi proponete. Neanche l'affitto faciliterà i coltivatori, per i capitali che richiede e che essi non possiedono a sufficienza.

Il secondo punto su cui noi vi richiamiamo al vostro senso di responsabilità è quello che riguarda la sorte dei braccianti e dei coloni. La direttiva poneva questa categoria prima del coadiuvante nell'assegnazione dell'indennità di cessazione. Voi non avete voluto mantenere questa impostazione; avete respinto tutte le nostre proposte e quindi esponete ad una situazione difficile, che può diventare drammatica in certe zone del paese, una categoria che risente particolarmente delle difficoltà di occupazione e di reddito.

Un terzo punto è quello che riguarda gli enti fondiari. Ne parleremo in altra sede, avremo modo di discutere sulle proposte di legge che, del resto, sono ancora all'esame del Parlamento.

Vorrei però accennare, a questo punto, alla questione degli enti di sviluppo ed alla confusione che le vostre scelte politiche già apportano in questo delicato settore. La regione Piemonte ha approvato una legge regionale che istituisce l'ente di sviluppo, le Marche un'altra legge regionale in parte diversa, in Umbria c'è una situazione difficile per l'assetto strumentale dell'ente di sviluppo. Le regioni hanno bisogno di strumenti che possano poi manovrare, sulla base dei propri programmi di sviluppo. E noi non possiamo non chiedere, proprio mentre si sta per approvare la legge sulle direttive comunitarie, che sia abbandonata dalla democrazia cristiana la sua pretesa integralista di predominio sugli enti di sviluppo, e che si affermi il concetto chiaro, sul piano istituzionale e sul piano politico, che gli enti di sviluppo non possono che essere strumento della politica regionale.

Vi richiamiamo sulla sorte della mezzadria e della colonia. Abbiamo votato — è vero — nei giorni scorsi il principio di far tornare le varie proposte di legge in Commissione; ma questo non basta. Bisogna arrivare alla sostanza del problema, assodare se avete la precisa volontà di trasformare i contratti di mezzadria e di colonia in contratti di affitto, di chiudere questa vicenda annosa che ha ormai portato un gravissimo danno a migliaia e migliaia di contadini, soprattutto nell'Italia centrale e nel Mezzogiorno. E poi vi è la questione dei piccoli con-

cedenti, rispetto alla quale in Commissione non avete voluto accedere neanche ad un dialogo con le proposte che noi da tempo andiamo avanzando, sia in aula sia in Commissione. Questo quadro, onorevoli colleghi, è senza dubbio preoccupante, ma ancora di più lo diventa se ricordiamo come si sono comportate le forze politiche; noi ci auguriamo che qui in aula sia possibile apportare modificazioni reali al testo che ci avete sottoposto. Ma in Commissione noi abbiamo trovato — lo diciamo con dispiacere — non solo la democrazia cristiana, ma anche il partito socialista italiano a formare una maggioranza sorda a tutte le proposte ragionevoli, spesso soltanto tecniche, che avevamo formulato in quella sede. Ci è sembrato qualche volta, signor Presidente, che in Commissione fosse addirittura pericoloso per la maggioranza capire di che cosa stavamo trattando, perché capire avrebbe comportato in qualche modo riconoscere che il testo del disegno di legge, quale veniva presentato, o era insufficiente o era sbagliato.

E concludo affermando che tutto ci riporta al tema aperto dalle lotte nel paese. Voi volete approvare queste direttive senza avviare un processo di riforma nelle campagne; sono aperti i problemi della mezzadria, dello sviluppo dell'associazionismo, degli enti di sviluppo e del credito, anche se qualcosa di nuovo, timidamente, è stato introdotto nelle direttive. Si danno pochi mezzi all'agricoltura, smentendo così anche le vostre affermazioni sulla centralità del problema agrario. Restano aperti i problemi della Federconsorzi e dei consorzi agrari, ed altri numerosi; i contadini, i lavoratori, attendono da anni che si risponda a queste spinte riformatrici, e si creano elementi — come voi sapete — di sfiducia e di scontento, che si sono espressi chiaramente anche nella stessa conferenza organizzativa della Coldiretti. Noi abbiamo presentato una serie di argomenti, in questa discussione sulle linee generali; e presenteremo emendamenti perché è ancora possibile

che il testo delle direttive sia adeguato ad alcuni dei bisogni reali della nostra agricoltura. E vi rivolgiamo un appello perché sia possibile davvero aprire un dialogo su un disegno di legge che può avere ed avrà conseguenze importanti per l'agricoltura italiana e per i contadini. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro presentare, a nome del ministro degli affari esteri, il disegno di legge:

« Proroga dei lavori della Conferenza nazionale dell'emigrazione ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO